

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1505)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

e col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLÀ PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione italo-romena in materia di assistenza giudiziaria, stipulata a Bucarest l'11 novembre 1972, costituisce il primo accordo internazionale del genere concluso nel dopoguerra con un Paese dell'Est europeo.

La favorevole conclusione del negoziato è stata facilitata dalla circostanza che tanto l'Italia quanto la Romania sono parti della Convenzione sulla procedura civile, adottata all'Aja il 1° marzo 1954, le cui disposizioni sono in parte richiamate nella Convenzione in esame.

La Convenzione si articola in cinque parti, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali (artt. 1-5), l'assistenza giudiziaria in materia civile (artt. 6-24), l'assistenza giudiziaria in materia penale (artt. 25-51), la protezione dei testimoni e dei periti (artt. 52 e 53) e le disposizioni finali (artt. 54-56).

Nelle disposizioni generali, dopo l'affermazione del principio della parificazione dei cittadini dei due Stati per quanto concerne la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per la protezione di diritti e interessi (art. 1), si stabilisce che, in linea di massima, tutte le comunicazioni fra le Parti contraenti previste dalla Convenzione, ad eccezione di quelle concernenti l'extradizione, si effettuano per il tramite dei Ministeri della giustizia (art. 4).

Le disposizioni contenute nella parte II e concernenti in particolare l'esenzione dalla *cautio judicatum solvi*, l'assistenza giudiziaria gratuita, la notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziali e l'esecuzione delle commissioni rogatorie sono strettamente ispirate alle corrispondenti norme della già citata Convenzione dell'Aja. Non sembra, pertanto, necessario soffermarsi su tali disposizioni.

Gli articoli 12 e seguenti disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile (comprendendosi in tale dizione anche le statuizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in sentenze penali), degli atti notarili e delle sentenze arbitrali.

Le condizioni alle quali è subordinata l'efficacia, sul territorio di una delle Parti contraenti, della sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dell'altra Parte (art. 12) corrispondono, in larga misura, a quelle richieste dell'articolo 797 del nostro codice di procedura civile, recepite del resto in tutte le più recenti convenzioni in materia stipulate dall'Italia.

Devesi sottolineare al riguardo che la Convenzione fissa direttamente i criteri della competenza del giudice che emette la sentenza (art. 13), in luogo di rinviare alle norme vigenti nello Stato in cui la sentenza è fatta valere, soluzione, quest'ultima, che, sebbene seguita in numerosi accordi bilaterali, presenta l'inconveniente di non offrire alcuna garanzia di uniformità.

Per quanto concerne, poi, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali, l'articolo 20 si limita a fare riferimento alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata da entrambe le Parti contraenti.

L'articolo 23 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quelle in materia fallimentare e successoria. Tale esclusione si giustifica per numerosi motivi e, principalmente, per le differenze esistenti nei sistemi giuridici dei due Paesi, il che avrebbe reso estremamente ardua la formulazione di criteri uniformi di competenza.

La parte III della Convenzione tratta, come si è accennato, dell'assistenza giudiziaria in materia penale e, in particolare, dell'estradizione (artt. 31-51).

Al riguardo la Convenzione applica regole e principi ormai consolidati nel diritto internazionale, la maggior parte dei quali sono contenuti nella Convenzione europea di estradizione, conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957.

L'articolo 31 enuncia il principio fondamentale della « doppia incriminabilità », precisando che l'estradizione è concessa soltanto

se il fatto per il quale è richiesta compatti, secondo la legge di entrambe le Parti contraenti, una pena privativa della libertà personale superiore nel massimo a due anni, ovvero, nel caso di persona condannata, solo se la pena inflitta sia superiore ad un anno.

L'articolo 32 prevede il divieto di estradizione del cittadino, degli apolidi e di coloro che abbiano ottenuto asilo politico. La Convenzione fa però obbligo alla Parte contraente, sul cui territorio si trovino tali persone, di esercitare l'azione penale, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sempre naturalmente che il fatto sia previsto come reato dalla legislazione.

La Convenzione ha altresì accolto il principio tradizionale dell'esclusione dell'estradizione per i reati politici (art. 33).

È da sottolineare che nell'articolo 33 è stata inserita una disposizione relativa al reato di cattura illecita di aeromobile, che costituisce la prima concreta applicazione, in un accordo bilaterale, del principio *aut dedere aut iudicare* affermato nella Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970. Il citato articolo dispone, infatti, che qualora l'estradizione venga rifiutata — ad esempio, a motivo del carattere politico del reato — la Parte richiesta ha l'obbligo di esercitare, incondizionatamente, l'azione penale nei confronti dell'autore del fatto.

Merita particolare menzione, in relazione all'articolo 27 della Costituzione, l'articolo 35 della Convenzione, che esclude l'applicazione della pena capitale, qualora tale pena sia prevista dalla legislazione della Parte richiedente per il reato per il quale l'estradizione è richiesta.

Le restanti disposizioni, concernenti la procedura di estradizione, l'arresto preventivo, eccetera, non richiamano particolari osservazioni, essendo tali norme strettamente ispirate a quelle della già citata Convenzione europea di estradizione.

Deve osservarsi, da ultimo, che nelle clausole finali si è prevista in modo espresso (articolo 55), onde evitare eventuali dubbi, la estinzione della Convenzione italo-romena di estradizione del 1880 alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 56 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania, desiderando disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel rispetto dei principi della sovranità e dell'indipendenza nazionale, dell'eguaglianza dei diritti, del vantaggio reciproco e della non ingerenza negli affari interni, hanno deciso di concludere la presente Convenzione e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'on.le prof. Giuseppe Medici
Ministro degli affari esteri

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

il Signor George Macovescu
Ministro degli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorità giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformità della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere i propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Articolo 2

Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano in modo corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la loro sede sul territorio dell'altra Parte contraente e che sono costituite in conformità delle leggi di quest'ultima.

Articolo 3

1. Le richieste per concedere assistenza giudiziaria, come pure gli atti allegati a queste, verranno redatti nella lingua della Parte richiedente e verranno accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta. Le richieste debbono portare il timbro ufficiale.

2. La traduzione viene certificata conforme da parte di un traduttore ufficiale, dell'autorità giudiziaria da cui emana l'atto, delle Rappresentanze diplomatiche o degli Uffici consolari di una delle Parti contraenti.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni relative all'extradizione, tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti, previste dalla presente Convenzione, si effettueranno per il tramite dei Ministeri della giustizia.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di comunicare tra loro per la via diplomatica.

Articolo 5

I Ministeri della Giustizia della Parti contraenti si comunicheranno, a richiesta, informazioni in merito alle disposizioni di legge che siano o siano state in vigore nel loro Stato in materia civile e penale.

P A R T E II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

C A P I T O L O I

« CAUTIO IUDICATUM SOLVI » E ASSISTENZA GIUDIZIARIA GRATUITA

Articolo 6

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno della esenzione della « cautio iudicatum solvi » e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle condizioni previste dalla Convenzione concernente la procedura civile, conclusa all'Aja il 1° marzo 1954, di cui ambedue gli Stati sono parti, anche se non hanno domicilio o residenza sul territorio di uno dei detti Stati.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficeranno, di fronte alle autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente, anche delle riduzioni di tasse che vengono concesse, alle stesse condizioni, ai cittadini di quest'ultima, in relazione alla loro situazione economica.

3. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ai quali sia stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita, ovvero la riduzione di tasse, beneficeranno delle stesse agevolazioni anche per la notificazione di atti e l'esecuzione di commissioni rogatorie effettuate nello stesso procedimento, sul territorio dell'altra Parte contraente.

CAPITOLO II

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 7

1. Le notificazioni di atti giudiziari e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno eseguite conformemente alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, fatte salve le disposizioni del presente capitolo.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità per le Parti contraenti di notificare direttamente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche o degli Uffici consolari, atti giudiziari o stragiudiziali ai loro cittadini, se questi accettano la notificazione.

Articolo 8

La richiesta per la notificazione di atti o per l'esecuzione di commissioni rogatorie conterrà:

- a) denominazione dell'autorità dalla quale emana l'atto;
- b) oggetto della richiesta;
- c) cognome, nome, qualità, domicilio o residenza delle parti e, per le persone giuridiche, la loro denominazione e sede;
- d) cognome, nome e indirizzo del destinatario dell'atto da notificare e, per le commissioni rogatorie, l'oggetto di queste, cognome, nome, domicilio o residenza delle persone da interrogare ed, eventualmente, le domande che saranno loro poste.

Articolo 9

Se l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale si deve notificare un atto sia indicato in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporrà le opportune ricerche al fine di accertare l'indirizzo esatto.

Articolo 10

La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli articoli 4 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, nonché quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

Articolo 11

Le spese causate dall'esecuzione delle richieste non verranno rimborsate tra le Parti contraenti ad eccezione di quelle sostenute per l'esecuzione delle perizie, l'ammontare e la natura delle quali verranno comunicate alla Parte contraente richiedente.

CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE

Articolo 12

1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte se rispondono alle condizioni seguenti:

- a) la decisione sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione;
- b) la parte soccombente sia comparsa in giudizio o sia stata regolarmente citata secondo la legge dello Stato sul cui territorio la decisione è stata pronunciata;
- c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte contraente in cui è stata pronunciata;
- d) la decisione non contenga alcuna disposizione che pregiudichi la sovranità, la sicurezza e non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento;
- e) fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata dalla autorità giudiziaria della Parte contraente richiesta una decisione definitiva;
- f) nessuna autorità giudiziaria dello Stato richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

2. Per « decisioni giudiziarie », ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in una sentenza penale.

Articolo 13

L'Autorità giudiziaria dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione è considerata competente, ai sensi dell'articolo 12 lettera a), se:

- a) alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio di detto Stato;
- b) il convenuto, avendo uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, sul territorio di detto Stato è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività dello stabilimento o succursale;
- c) per accordo espresso o tacito dell'attore o del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato;
- d) in materia di responsabilità extracontrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;
- e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di dette autorità giudiziarie, sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo che determina l'autorità competente, sempre che la legge della Parte contraente richiesta non vi si opponga;
- f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
- g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili situati nel territorio della Parte contraente nel quale la decisione è stata pronunciata;
- h) la decisione riguarda lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte contraente sul cui territorio la decisione è stata pronunciata.

Articolo 14

Le disposizioni degli articoli 12 lettera *a*) e 13 non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali Convenzioni internazionali, di cui le due Parti contraenti sono parti, riconoscono come esclusivamente competente la giurisdizione della Parte contraente richiesta o quella di uno Stato terzo.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza delle autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente, sono vincolate agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione che deve essere riconosciuta.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, che sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.

2. La procedura per ottenere l'«*exequatur*» è regolata dalla legge dello Stato nel quale l'esecuzione è richiesta.

Articolo 17

1. La domanda per far valere una decisione giudiziaria nell'altro Stato sarà accompagnata da:

- a*) una copia della decisione certificata conforme all'originale;
- b*) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
- c*) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia, certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.

2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve far risultare che la decisione stessa è munita della formula esecutiva.

3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzioni nella lingua della Parte richiesta, certificata conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 della presente Convenzione.

4. I documenti di cui al presente articolo non necessitano di legalizzazione.

Articolo 18

1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente Convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da una attestazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la

transazione è stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17 paragrafi 3 e 4 si applicano.

Articolo 19

Per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni in materia di spese di giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Convenzione sono altresì applicabili.

Articolo 20

Le decisioni arbitrali pronunciate sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte conformemente alla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Articolo 21

1. Gli atti notarili che sono esecutivi sul territorio della Parte contraente, nella quale sono stati stipulati, sono dichiarati esecutivi sul territorio dell'altra Parte contraente secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile, e sempre che l'atto non sia contrario all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

2. La persona che intende far valere un atto notarile sul territorio dell'altra Parte contraente deve produrre una copia autentica dell'atto munita del sigillo ed una attestazione dalla quale risulti che tale atto ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17 paragrafi 3 e 4 si applicano.

Articolo 22

Le disposizioni del presente capitolo relative all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti notarili non infirmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni di interesse artistico e culturale.

Articolo 23

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili in materia di fallimento, concordato o procedure analoghe, nonché in materia di successioni.

Articolo 24

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle decisioni giudiziarie, transazioni ed atti notarili pronunciate o conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione.

P A R T E III

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

CAPITOLO I

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 25

1. Le notificazioni di atti e le commissioni rogatorie in materia penale saranno eseguite conformemente alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente Convenzione.

2. La richiesta per la notificazione degli atti e per l'esecuzione di commissioni rogatorie deve contenere, oltre le indicazioni previste dall'articolo 8 della presente Convenzione, anche la descrizione del fatto e del titolo del reato.

Articolo 26

L'assistenza giudiziaria in materia penale non sarà accordata se:

a) il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 lettera *d)* della presente Convenzione:

b) ricorre la condizione di cui all'articolo 33 paragrafo 3;

c) la Parte richiesta considera che la prestazione dell'assistenza giudiziaria potrebbe compromettere la propria sovranità e la sicurezza o l'ordine pubblico.

Articolo 27

L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se il processo penale riguarda un reato per il quale l'estradizione non può essere concessa, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* della presente Convenzione.

Articolo 28

Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 la Parte contraente richiesta comunicherà alla Parte richiedente le disposizioni della presente Convenzione sulle quali il rifiuto di assistenza giudiziaria si fonda.

Articolo 29

Ciascuna Parte contraente comunicherà all'altra Parte dati inerenti alle decisioni definitive pronunciate contro i cittadini di quest'ultima, trasmettendo unitamente le impronte digitali esistenti dei condannati.

Articolo 30

Le Parti contraenti si trasmetteranno, dietro richiesta e gratuitamente, estratti del casellario giudiziale relativi alle persone sottoposte a procedimento penale.

CAPITOLO II

ESTRADIZIONE

Articolo 31

1. Le Parti contraenti si impegnano ad estradare reciprocamente, conformemente alle disposizioni e alle condizioni previste nel presente capitolo, le persone che si trovano sul proprio territorio contro le quali è stato iniziato procedimento penale o che debbano espriare una pena.

2. L'extradizione si ammette soltanto se il fatto per il quale è stata richiesta è punito dalle leggi di entrambe le Parti contraenti.

3. L'extradizione, ai fini del procedimento penale, si ammette soltanto se, in conformità alle leggi di entrambe le Parti contraenti, il fatto comporti una pena privativa della libertà personale superiore nel massimo a due anni, oppure una pena più severa o, se venga richiesta al fine dell'esecuzione della pena, solo se la condanna pronunciata sia superiore ad un anno o più severa.

Articolo 32

1. Le Parti contraenti non concederanno l'extradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione.

2. La Parte contraente richiesta rifiuterà l'extradizione degli apolidi residenti sul proprio territorio nonché delle persone che hanno ottenuto il diritto di asilo.

3. La Parte contraente richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a perseguire gli individui di cui ai precedenti paragrafi, che hanno commesso nel territorio dell'altra Parte contraente fatti puniti dalle leggi di ambedue gli Stati, allorché la Parte contraente richiedente invierà, per via diplomatica, una domanda a tal fine corredata da fascicoli, documenti, oggetti ed informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sarà informata del seguito che verrà dato alla domanda.

Articolo 33

1. L'extradizione non sarà concessa se il reato per il quale essa è richiesta:

a) è stato commesso nel territorio della Parte contraente richiesta;

b) è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e la legislazione della Parte contraente richiesta non consente l'esercizio dell'azione penale per tale reato se commesso al di fuori del proprio territorio o non ammette l'extradizione per il reato per il quale è stata domandata;

c) conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti, è prescritto, amnistiato, ovvero esista altra causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione della pena;

d) è considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come infrazione connessa a tale reato. La stessa regola si applica qualora la Parte richiesta abbia serie ragioni di ritenere che la domanda di estradizione, motivata da reati di diritto comune, è stata proposta al fine di perseguire o punire un individuo per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche, ovvero che la situazione di tale individuo rischia di essere aggravata dall'uno o dall'altro dei motivi sopra menzionati.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni della lettera d) del paragrafo precedente, se l'extradizione è stata domandata per un reato di cattura illecita di aeromobile, la Parte contraente richiesta

valuterà, avuto riguardo alle conseguenze del fatto, se il carattere di reato comune non debba considerarsi prevalente. Qualora l'extradizione venga rifiutata, la Parte richiesta deve esercitare, incondizionatamente, l'azione penale nei confronti dell'autore del fatto. L'autorità giudiziaria adotterà i provvedimenti di competenza alle stesse condizioni previste dalla propria legislazione per un reato grave.

3. L'extradizione non sarà, inoltre, concessa se nei confronti della stessa persona, per il medesimo reato, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta abbia già pronunciato una sentenza definitiva, o se è intervenuto altro provvedimento che mette fine al procedimento penale, ovvero se un procedimento penale è in corso.

Articolo 34

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai reati militari che non costituiscono infrazioni di diritto comune, come pure alle infrazioni previste dalle leggi fiscali, doganali, valutarie e sulla stampa.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilità che le Parti contraenti si mettano d'accordo per concedere l'extradizione anche per tali reati in ciascun caso particolare.

Articolo 35

Se il reato per il quale si chiede l'extradizione è punito con la pena capitale dalla legislazione della Parte contraente richiedente, questa pena non verrà applicata o, se è stata pronunciata, non verrà eseguita.

Articolo 36

1. L'extradizione può essere rinviata se la persona domandata in estradizione sia sottoposta a procedimento penale o debba scontare una pena che la privi della libertà personale sul territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è richiesta l'extradizione.

2. In caso di rinvio, l'extradizione può essere eseguita solamente dopo che il processo penale sia concluso o, quando sia stata pronunciata una sentenza di condanna, solamente dopo che la pena sia stata scontata.

3. Nel caso in cui il rinvio dell'extradizione porti alla prescrizione dell'azione o causi difficoltà per l'esame dei fatti, la Parte contraente richiesta può ammettere l'extradizione temporanea sotto la condizione espressa che la persona richiesta per l'extradizione venga rinviata a compimento degli atti processuali per i quali è stata ammessa l'extradizione.

Articolo 37

La persona che è stata estradata non può essere perseguita, processata o detenuta in vista della esecuzione di una pena, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha motivato l'extradizione se non nel caso che:

a) lo Stato che l'ha consegnata vi consenta. A tal fine una domanda dovrà essere presentata accompagnata dai documenti previsti all'articolo 39 e da un processo verbale redatto dall'autorità giudiziaria contenente le dichiarazioni dell'estradata sull'estensione della estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità della Parte richiesta;

b) pur avendone avuto la possibilità, non abbia abbandonato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di un mese dalla fine del processo penale o dall'esecuzione della condanna oppure, una volta abbandonato il territorio, vi sia ritornata ulteriormente.

Articolo 38

Salvo nel caso previsto alla lettera b) dell'articolo precedente, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di estradare verso uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata.

Articolo 39

1. Alla richiesta di estradizione si allegano:

a) copia autentica del mandato di arresto oppure, quando l'extradizione venga richiesta per l'esecuzione della pena, copia autentica della decisione definitiva. Nel caso in cui nel mandato di arresto non sia menzionato il reato, il luogo e il tempo del compimento di questo, come pure la qualificazione giuridica, detti dati verranno enunciati in un allegato autenticato;

b) copia delle disposizioni di legge applicabili;

c) dati inerenti alla durata della pena non scontata, nel caso di richiesta di estradizione di una persona condannata che abbia scontato solamente una parte della pena;

d) ogni dato che possa essere utile alla identificazione della persona di cui si richiede l'extradizione.

2. La Parte contraente richiesta può chiedere dati supplementari se le indicazioni enunciate al paragrafo 1 siano incomplete. L'altra Parte contraente deve dare corso a tale richiesta entro il termine massimo di 45 giorni. Per motivi eccezionali, le Parti contraenti possono prolungare detto termine di 15 giorni. Se la Parte contraente richiedente non presenta nel termine stabilito i dati supplementari richiesti, la Parte contraente richiesta potrà disporre il rilascio della persona arrestata.

Articolo 40

Dopo la ricezione della richiesta di estradizione, ove siano state osservate tutte le condizioni formali della estradizione, la Parte contraente richiesta prenderà misure immediate per l'arresto della persona richiesta, ad eccezione dei casi in cui, dagli atti allegati alla richiesta, risulti in modo indubbio che, conformemente alla presente Convenzione, l'extradizione non è ammissibile.

Articolo 41

1. L'arresto di una persona può avere luogo anche prima della ricezione della domanda di estradizione se vi è stata in tal senso una richiesta dalla Parte contraente richiedente. Nella richiesta si farà menzione del mandato di arresto o della decisione definitiva emessa contro la persona, precisando che la richiesta di estradizione verrà trasmessa ulteriormente. La richiesta può essere fatta per posta, telegrafo o telex.

2. In merito all'arresto eseguito conformemente al paragrafo precedente verrà immediatamente informata l'altra Parte contraente.

3. L'arresto provvisorio previsto al paragrafo 1 può avere la durata massima di un mese. Questo termine potrà essere prorogato di 15 giorni dietro motivata richiesta della Parte contraente richiedente.

Articolo 42

1. La Parte contraente richiessa renderà noto alla Parte contraente richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione, menzionando, in caso di rigetto della domanda stessa, la disposizione della Convenzione sulla quale questo si fonda.

2. Nel caso in cui l'extradizione venga concessa, la Parte contraente richiessa comunicherà alla Parte contraente richiedente il luogo e la data della consegna dell'estradata.

3. Se il rappresentante della Parte contraente richiedente non si presenti alla data e al luogo indicato affinché gli venga consegnata la persona la cui estradizione è stata concessa e non sia stata chiesta una proroga, la persona arrestata verrà posta in libertà. In questo caso, se la richiesta di estradizione viene ripetuta, l'extradizione può essere rifiutata.

4. Il rinvio previsto al paragrafo precedente non può superare 15 giorni.

Articolo 43

Se l'extradizione è domandata da più Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, la Parte richiessa deciderà tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravità del reato, del luogo dove è stato commesso, della cittadinanza della persona da estradare, della possibilità di una estradizione ulteriore fra gli Stati richiedenti e delle date delle rispettive domande.

Articolo 44

Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorni sul territorio della Parte contraente richiessa, potrà essere nuovamente estradata. In questo caso alla richiesta di estradizione non verranno più allegati gli atti previsti dall'articolo 39.

Articolo 45

1. A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiessa trasmetterà:

a) gli oggetti che possono essere utili quali mezzi di prova nel processo penale; tali oggetti vengono trasmessi anche nel caso in cui l'extradizione non possa avere luogo per morte, fuga o altri motivi;

b) gli oggetti che in modo certo provengano dal reato o siano serviti a commetterlo. La consegna degli oggetti si esegue dietro verbale di ricezione.

2. Se gli oggetti richiesti siano necessari alla Parte contraente richiessa, in un processo penale, questi potranno essere trattenuti provvisoriamente o consegnati a condizione che vengano restituiti.

3. I diritti della Parte contraente richiessa o di terzi sopra tali oggetti sono riservati. Gli oggetti sui quali esistano detti diritti verranno restituiti alla Parte contraente richiessa nel minor tempo possibile.

Articolo 46

1. Ciascuna Parte contraente autorizza, dietro richiesta, il transito sul proprio territorio delle persone estradate all'altra Parte contraente da un terzo Stato.

2. La richiesta di autorizzazione per detto transito va trasmessa e decisa secondo le stesse norme previste per la richiesta di estradizione.

3. Le Parti contraenti non sono obbligate ad autorizzare il transito delle persone la cui estradizione non può avere luogo conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 47

1. Le spese per l'extradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale sono state effettuate.

2. Le spese di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.

Articolo 48

1. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente informazioni inerenti all'esito del processo penale iniziato contro le persone estradate.

2. Se nei confronti di dette persone sia stata pronunciata una sentenza definitiva verrà trasmessa una copia della sentenza stessa.

Articolo 49

Per i problemi relativi all'extradizione le due Parti contraenti comunicheranno tra di loro per via diplomatica.

Articolo 50

Le norme del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni di altri accordi internazionali che regolano l'extradizione in materie particolari, dei quali ambedue gli Stati contraenti sono parte.

Articolo 51

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Tuttavia le Parti contraenti, secondo la propria legislazione, potranno concedere l'extradizione anche per reati commessi anteriormente.

P A R T E I V

PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI

Articolo 52

Il testimone o il perito che, trovandosi sul territorio di una delle Parti contraenti, sia comparso a seguito di una citazione davanti una autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente, non può, qualunque sia la sua cittadinanza, essere perseguito, arrestato o sottoposto all'esecuzione di una pena sul

territorio di quest'ultima per il reato che costituisce oggetto del procedimento per il quale è stato citato a comparire, ovvero per un altro reato commesso anteriormente alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

Articolo 53

Il testimone o il perito perde la garanzia prevista dall'articolo 52 se non ha lasciato il territorio della Parte contraente richiedente nel termine di 15 giorni dalla data in cui l'autorità giudiziaria che lo ha convocato gli rende noto che la sua presenza non è più necessaria. In questo termine non è incluso il tempo in cui il testimone o il perito non abbia potuto lasciare il territorio di detta Parte per motivi indipendenti dalla propria volontà.

P A R T E V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Le eventuali divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 55

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione di estradizione fra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 17 agosto 1880, cesserà di essere in vigore.

Articolo 56

1. La presente Convenzione sarà ratificata.
Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore al 30° giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore fino allo spirare del termine di 6 mesi dalla data in cui verrà denunciata da una delle Parti contraenti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA a Bucarest l'11 novembre 1972, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e romena, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
MEDICI

Per la Repubblica Socialista di Romania
G. MACOVESCU